

BANDO INTERNO PER L'INDIVIDUAZIONE E L'ASSEGNAZIONE ALL'AREA "RELAZIONI CON L'UNIONE EUROPEA", PRESSO LA SEDE DI BRUXELLES, DI N. 3 UNITA' DI PERSONALE NON DIRIGENZIALE, DI CUI ALL'ARTICOLO 24 DEL R. R., N. 1 DEL 2002.

Articolo 1

(Numero di unità oggetto della selezione e assegnazione)

1. La Direzione Regionale Programmazione Economica indice una selezione interna per la copertura di n. 3 unità di personale non dirigenziale da assegnare all'Area "Relazioni con l'Unione Europea" presso la sede di Bruxelles, DI CUI All'articolo 24 del R. R. 1/2002, come di seguito specificati:

- categoria D n. 2 unità:
- categoria C n. 1 unità

2. La durata dell'assegnazione del personale alla sede di Bruxelles è di tre anni eventualmente rinnovabile, senza soluzione di continuità, previa valutazione del personale stesso. In sede di prima assegnazione la valutazione verrà effettuata dopo sei mesi di permanenza.

3. L'assegnazione alla sede di Bruxelles è determinata con atto del Direttore della Direzione regionale "Affari Istituzionali e personale", in base alla graduatoria di cui all'articolo 7.

4. Al personale selezionato, assegnato all'Area "Relazioni con l'Unione Europea", che presta servizio presso la sede di Bruxelles, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 334 e 335 del citato regolamento regionale.

Articolo 2

(Requisiti)

1. Alla selezione di cui all'articolo 1 possono partecipare:

- a. Il personale non dirigenziale del ruolo della Giunta Regionale, appartenente alle categorie D e C con un'esperienza professionale nelle materie comunitarie, acquisite nel pubblico o nel privato, da almeno un anno e con capacità relazionale e di lobbying;
- b. Il personale comandato presso l'Amministrazione regionale, appartenente alle medesime categorie di cui al punto a), con una notevole esperienza professionale, almeno triennale, acquisita in ambito pubblico nelle materie comunitarie, con capacità relazionale e di lobbying.

2. E' escluso dalle procedure di selezione previste dal presente bando, il personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato.

3. Il personale di cui ai punti a. e b. del presente articolo, deve disporre di una conoscenza avanzata di almeno una tra le seguenti lingue: francese, tedesco e inglese. Costituisce altresì elemento di valutazione, la conoscenza di un'ulteriore lingua comunitaria.

Articolo 3

(Presentazione della domanda)

1. Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta semplice, devono pervenire alla Direzione regionale Programmazione Economica a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: direzioneprogrammazione@regione.lazio.legalmail.it, entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione del presente bando .

2. Non saranno comunque prese in considerazione le domande che perverranno alla Direzione Programmazione Economica -di cui al punto 1 del presente articolo - oltre il termine su fissato.

3. Nella domanda i dipendenti devono dichiarare, a pena di inammissibilità:

- a) Il cognome e il nome;
- b) la data, il luogo di nascita e il comune di residenza;
- c) Il titolo di studio;
- d) la qualifica funzionale rivestita;
- e) il profilo professionale;
- f) la struttura di appartenenza;
- g) il possesso di eventuali titoli di preferenza di cui all'articolo 5 del D.P.R. n 487 del 9 maggio 1994 e successive modifiche;
- h) l'indirizzo presso il quale devono essere inoltrate, ad ogni effetto, eventuali comunicazioni, nonché un recapito telefonico;
- i) il possesso dell'esperienza professionale richiesta nelle materie comunitarie, acquisite nel pubblico o nel privato, di almeno un anno, per il personale regionale, e di tre anni, per il personale comandato;
- j) comprovata conoscenza della lingua, di cui all'art. 2, comma 3, punto primo, del presente bando;
- k) comprovata conoscenza di ulteriori lingue comunitarie.

4. Alla domanda di ammissione alla selezione, devono essere allegati - in copia semplice - i documenti valutabili quali titoli, così come previsto dal successivo articolo o, in luogo di questi, potrà essere prodotta apposita dichiarazione responsabilmente resa, ai sensi della vigente normativa, da cui si evinca l'elenco dei titoli in possesso al fine della valutazione. L'Amministrazione si riserva ampia facoltà di accertare la veridicità di quanto dichiarato.

5. La mancanza, o l'incompletezza nella domanda di una qualunque delle suddette dichiarazioni, determina l'esclusione del candidato dalla selezione, con provvedimento motivato.

Articolo 4

(Titoli di servizio, di cultura ed ulteriori)

1. I titoli di cultura, professionali e di servizio sono valutati dalla Commissione, di cui all'art. 5 del presente bando, come di seguito indicato:

- 1) Titoli di cultura (massimo punti 6,00)
 - a) Diploma di laurea magistrale, o specialistica o vecchio ordinamento: punti 6,00.
 - b) Diploma di laurea triennale: punti 4,00.
 - c) Diploma di maturità: punti 2,00.
- 2) Ulteriori titoli (massimo punti 6,00)
 - a) Specializzazioni post-lauream in materia comunitaria: punti 4,00.

- b) Master in materia comunitaria di secondo livello: punti 4,00.
- c) Master in materia comunitaria di primo livello: punti 2,00.
- d) Corsi di perfezionamento universitari (almeno annuali) in materia comunitaria con attestato finale: punti 1,50.
- e) Attestati di qualificazione professionale in materia comunitaria di durata uguale o superiore a 70 ore con attestato finale: punti 1,00.
- f) Diploma o corsi universitari di alta formazione in lingua inglese: 1,00.
- g) Diploma o corsi universitari di alta formazione in lingua francese: 1,00.
- h) Commissioni, insegnamento, valutazioni ecc.: punti 0,50.
- i) Corsi di formazione interni e/o esterni: punti 0,30.

1. Titoli di servizio (massimo punti 10,00)

- a) Anzianità di servizio, sia di ruolo, che in posizione di comando, presso la Regione Lazio sia di ruolo presso altre Pubbliche Amministrazioni, nella categoria D: per ogni anno: punti 1,00; per ogni tre mesi: punti 0,25.

Articolo 5

(Commissione)

1. La selezione del personale di cui all'articolo 1 è effettuata dalla Commissione di cui al comma 2 del presente articolo, che procede alla valutazione dei titoli e ai colloqui di ciascun candidato.

2. La commissione per la selezione del personale da individuare e assegnare alla sede di Bruxelles, è composta dai seguenti componenti:

- Direttore della Direzione regionale "Programmazione Economica";
- Direttore della Direzione regionale "Affari istituzionali e personale";
- Dirigente dell'Area "Affari Europei e Ufficio Europa".

Articolo 6

(Prove di selezione e modalità)

1. La selezione, che segue la valutazione dei titoli, consiste in un colloquio di accertamento delle competenze e dell'esperienza acquisita nelle materie comunitarie ed in almeno una prova scritta, consistente in quesiti a risposta multipla, mirata alla conoscenza di una delle lingue di cui all'art. 2, comma 3, primo punto.

2. Alla prova di accertamento della conoscenza della lingua inglese, tedesca o francese, sono assegnati da 1 a 30 punti.

3. All'eventuale prova di accertamento della conoscenza della ulteriore lingua comunitaria, sono assegnati da 1 a 10 punti.

4. Il punteggio complessivo è dato dalla somma dei punti assegnati al candidato alla prova scritta per la conoscenza delle lingue di cui all'art. 2, comma 3, primo punto, e dall'eventuale colloquio per l'accertamento della conoscenza della ulteriore lingua comunitaria.

5. La mancata effettuazione delle prove per cause imputabili al candidato, comporta l'esclusione dalla selezione, qualunque sia il motivo.

Articolo 7

(Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria)

1. Al termine delle prove di selezione, la commissione redige una graduatoria e la trasmette al Direttore della Direzione regionale "Programmazione Economica" per la relativa approvazione.
2. Il punteggio finale del candidato è dato dalla somma dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli, di cui all'articolo 4, e delle prove di selezione, di cui all'articolo 6.
3. A parità di merito saranno valutati eventuali titoli di preferenza, ai sensi del comma 4 dell'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e successive modifiche, presentati dai dipendenti o in mancanza, è data precedenza ai dipendenti più giovani.
4. A parità di punteggio, è data precedenza al personale regionale non dirigente del ruolo della Giunta regionale.